

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR)

Modifica del 31 ottobre 2012

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 novembre 2002¹ concernente il trasporto di merci pericolose su strada è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 30 capoverso 4, 103 e 106 della legge federale del 19 dicembre 1958² sulla circolazione stradale;
visto l'articolo 48a capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

Art. 5 cpv. 3

³ Esso può convenire con le autorità competenti di altre Parti contraenti l'ADR deroghe temporanee secondo la sezione 1.5.1 dell'ADR.

Art. 8 cpv. 1

¹ Le autorità cantonali organizzano la formazione prescritta nonché i relativi esami per i conducenti che eseguono trasporti di merci pericolose.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

31 ottobre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 741.621
2 RS 741.01
3 RS 172.010

